



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF119

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BONUS R&S – ATTIVITÀ DI SVILUPPO AGEVOLABILI - SOFTWARE
RIFERIMENTI	RM 46 DEL 22/06/2018 – art. 3 DL 145/2013 - LINEE GUIDA OCSE
CIRCOLARE DEL	29/06/2018

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate, in relazione alle attività ammesse al credito d'imposta R&S, ha recentemente chiarito che l'individuazione delle attività agevolabili deve avvenire in base ai criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. "Manuale di Frascati".

In base a tali, criteri non possono ritenersi agevolabili quelle attività prive del requisito

- della novità (nel caso dell'istanza l'attività si limitava ad utilizzare gli ultimi ritrovati della tecnologia, senza tuttavia procedere ad una loro implementazione tecnologica)
- del rischio finanziario (cioè dell'insuccesso tecnico o economico dell'attività di ricerca).

L'art. 3 del DI 145/2013, e successive modifiche, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in relazione agli investimenti in ricerca sviluppo di qualsiasi tipologia di impresa.

ATTIVITÀ AMMESSE

Sono ammesse al credito d'imposta le seguenti **attività di ricerca e sviluppo**:

RICERCA FONDAMENTALE	lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti
RICERCA INDUSTRIALE	<ul style="list-style-type: none"> - ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti - creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva
SVILUPPO SPERIMENTALE	<ul style="list-style-type: none"> - acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. <p>Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non destinati ad uso commerciale ▪ realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida ▪ produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Le **spese di R&S ammissibili** ai fini della determinazione del credito di imposta:

- sono individuate in via **tassativa in 4 distinte tipologie**;
- vanno assunte secondo il criterio di competenza (art.109 del TUIR; assumono dunque rilievo le prestazioni di servizio "ultimate" ed i beni "spediti/consegnati" nel periodo 2015-2020).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

SPESE PER PERSONALE	Qualsiasi personale impiegato nelle attività di R&S
STRUMENTI E ATTREZZATURE LABORATORIO	Quote di ammortamento delle spese di strumenti e attrezzature di laboratorio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nei limiti dell'importo risultante dai coefficienti di ammortamento ▪ in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S ▪ comunque, con un costo unitario > €2.000 (al netto di IVA). Possono essere anche acquisite a titolo di: <ul style="list-style-type: none"> - leasing (per la quota capitale dei canoni deducibili ex art.102 c.7 TUIR) - locazione/noleggio (costo rilevante = costo per il locatore x coeff. di ammortamento).
CONTRATTI DI RICERCA "EXTRA-MUROS"	I contratti di ricerca possono essere stipulati con imprese residenti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nella UE/SEE ▪ o in Paesi cd. "collaborativi" cerca lo scambio di informazioni fiscali
PRIVATIVE INDUSTRIALI	Competenze tecniche e privative industriali (anche acquisite all'esterno) relative a: invenzione industriale; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale

IL CASO

Nella **RM 46/E del 22/06/2018** l'Agenzia affronta il caso relativo alla riconducibilità tra le **attività agevolabili** di quelle relative ad un **progetto** posto in essere da una società che ha:

- quale oggetto sociale lo svolgimento di *"attività diretta e indiretta volta **all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, nonché all'organizzazione di attività congressuali** e di qualsiasi altra iniziativa che promuova l'interscambio, la diffusione o la conoscenza di beni e servizi e la loro commercializzazione a livello locale, nazionale e internazionale"*
- quali finalità principali la riorganizzazione dei processi industriali in una logica di "smart factory".

Al fine di porre in essere tale programma e raggiungere gli obiettivi prefissati, la società:

- ha intenzione di porre in essere un programma di Ricerca&Sviluppo
- che si concretizza **prevalentemente nella progettazione, programmazione e realizzazione di software, di servizi web, app e di impianti tecnologici**, con la finalità di:

- ✓ *"colmare i gap attualmente presenti nei sistemi che gestiscono le attività correlate alla partecipazione alle manifestazioni, che generano errori e prevedono lo svolgimento di attività manuali"*
- ✓ *digitalizzare integralmente i flussi documentali;*
- ✓ *migliorare ed ampliare i database in modo da aumentare la qualità dei dati integrandoli con informazioni sui comportamenti degli utenti*
- ✓ *sviluppare i processi di valutazione dei risultati operativi*
- ✓ *creare nuovi ed innovativi servizi."*

A tal fine richiede se le attività prospettate possano fruire del credito d'imposta R&S, e cioè se le attività prospettate dalla società interpellante rientrino o meno tra quelle di:

- ✓ "ricerca fondamentale",
- ✓ "ricerca applicata"
- ✓ e "sviluppo sperimentale".

RISPOSTA DELL'AGENZIA

In via preliminare l'Agenzia chiarisce che le **attività di R&S** di cui art. 3 del DL 145/2013

- ➔ rinviano a quanto indicato dal par. 1.3, p.to 15 della Comunicazione della Commissione UE (2014/C 198/01) del 27/06/2014 ("Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione")
- ➔ che, a sua volta, fa riferimento ai **criteri di classificazione** di tali attività definiti in ambito OCSE e, più in particolare, nel c.d. **Manuale di Frascati** ("Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development").

E' dunque la luce di tali "Linee guida" che occorre indagare la natura intrinseca dell'attività di R&S.

Nel caso di specie l'Agenzia, acquisito il parere del MISE, evidenzia come le tecnologie introdotte per effetto della riorganizzazione, tra cui:

- ✓ le tecnologie di geolocalizzazione indoor basata su 6 dispositivi bluetooth LTE, quali i beacon fisici, i virtual beacon, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni Wi-Fi;
- ✓ le tecnologie che applicano la c.d. "Realtà Aumentata" per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l'esperienza di visita presso la fiera;
- ✓ tecnologie Digital Signage per la diffusione di contenuti e l'acquisizione di informazioni; le tecnologie di proximity marketing;
- ✓ le tecnologie di Big Data Analytics per l'applicazione di tecniche di Machine Learning e Cognitive Marketing

risultino:

- ➔ essere **già ampiamente diffuse** e disponibili in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi)
- ➔ per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0".

Pertanto, **non sussiste**:

- né il **requisito della novità**
- né quello del rischio finanziario (inteso come **rischio imprenditoriale** specificatamente correlato all'attività di ricerca sviluppo, la quale potrebbe non ottenere dei risultati tecnici, oppure tali risultati tecnici non siano accolti con favore dal mercato)

fondamentali parametri che permettono di individuare le attività agevolabili ai fini del credito d'imposta R&S secondo le Linee guida richiamate.

Secondo il parere del Ministero interpellato si tratta di:

- **ordinarie attività** realizzative di un programma di **investimenti in capitale fisso**;
- vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa

in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale, nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni, non riconducibili tra quelle agevolabili ai fini del credito d'imposta in questione.

CONCLUSIONE

Da quanto evidenziato dall'Agenzia delle Entrate si può concludere quanto segue.

Non è sufficiente avvalersi delle ultime tecnologie rese disponibili dal mercato per accedere al bonus, ma è necessario implementare dal punto di vista tecnico.

Nel caso di specie i software elaborati altro non facevano che utilizzare tecnologie già preesistenti, ponendole in correlazione al fine di migliorarne il rendimento complessivo, ma **senza introdurre delle novità tecnologiche** sostanziali nell'ambito di tali tecnologie (es: fornivano dati necessari per la fruizione della "realtà aumentata" ai partecipanti alla fiera, senza modificare la tecnologia che permette la fruizione della "realtà aumentata", nè quale sviluppo software sottostante che quale hardware).

Anche l'implementazione di **software che si limitino ad aggregare le informazioni** ("big data") che vengono da macchinari avanzati, già sviluppati dalla tecnologia, **non sono sufficienti** a inquadrare tale implementazione nell'ambito della ricerca e sviluppo agevolabile.